



24854/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/05/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI
Dott. GENNARO MARASCA
Dott. PAOLO OLDI
Dott. PIERO SAVANI
Dott. MARIA VESSICHELLI

- Presidente - SENTENZA
N. 4280
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 32660/2009
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) R/

avverso la sentenza n. 17/2008 TRIBUNALE di VENEZIA, del 05/03/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
MARIA VESSICHELLI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Piero Savani

Udito, per la parte civile, l'Avv /

Udit i difensor Avv. *S. Spafford in sost. av. Sorpatà*

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
€0,88
ZERO/88

A DA BOLLO
€0,88
ZERO/88

00031E44 00006C8A WDFZ002
00490775 30/07/2009 18:19:35
0001-CD034 BE0922ESOF1E5589
IDENTIFICATIVO: 01090232635343

0 1 09 023263 534 3

536 6

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CANCELLIERE
Richiesta di...
dal Sig. *SOE ZUONE*
per diritti a *1.32*
il *01.07.2010*
IL CANCELLIERE

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione R., avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in data 5 marzo 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine al reato di ingiuria in danno di T., commesso nell'aprile 2007.

Deduce

la inosservanza dell'art. 599 cp e il vizio di motivazione, anche in relazione alle statuizioni civili.

Il Tribunale aveva omesso di dare risposta al motivo di appello col quale era stata dedotta la involontarietà del comportamento del ricorrente o quantomeno la ricorrenza della causa di non punibilità della provocazione dovuta al fatto ingiusto altrui. Era stato rappresentato al Tribunale come le offese pronunciate dal prevenuto fossero null'altro che la reazione ad un incidente stradale subito per condotta colpevole del F. il quale, a bordo della sua vettura Jaguar, aveva viaggiato contromano ed aveva provocato la collisione col mezzo condotto da esso ricorrente, mezzo nel cui abitacolo si era aperto l'air bag provocando un grande spavento al medesimo. La prova della colpa del solo T. era nel fatto che il danno provocato al R. era stato a costui integralmente risarcito ed inoltre anche registrato nel rapporto redatto dalla Polizia stradale, prodotto dalla difesa nel giudizio di primo grado.

La parte si doleva inoltre della mancata motivazione sulla ragione dell'addebito delle spese della parte civile in luogo della relativa compensazione.

Il ricorso è fondato.

La difesa aveva richiesto al Tribunale il riconoscimento dell'avere, l'imputato, agito in stato di provocazione dovuta al fatto ingiusto altrui.

Tale richiesta era stata supportata dalla allegazione dell'essere stata, la condotta incriminata, tenuta nello stato d'ira che era seguito - immediatamente- all'incidente stradale causato da una condotta di guida sconsiderata del T. e dal conseguente scoppio, nella vettura del R., dell'air bag. A sostegno di tale assunto la difesa aveva prodotto un verbale della Polizia stradale intervenuta sul luogo dell'incidente, verbale nel quale si dava atto proprio della contestazione di colpa al T.

Tali emergenze, confortate dall'esame del fascicolo processuale, avrebbero dovuto essere valutate dal giudice del merito per verificare la ricorrenza della causa di non punibilità dell'art. 599 comma 2 cp.

Infatti, alla stregua del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il comportamento per il quale è prevista una sanzione amministrativa -e quindi contrario a norme giuridiche (Rv. 198020) - al pari di quello integrante un illecito penale o civile (Rv. 243506;), non è escluso per ciò solo dal novero di quelli integranti la causa di non punibilità della provocazione, sempre che in concreto risulti lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza.

Si è evidenziato in proposito che la caratterizzazione di ingiustizia deve essere infatti parametrata non già all'ipotetica illegittimità del comportamento di

controparte, quanto piuttosto alla conformità della condotta dell'ingiuriato alle ordinarie regole del vivere civile (Rv. 243893).

Così, mentre non può sostenersi che qualsiasi violazione del codice della strada rappresenti una condotta atta – di per sé – a dare luogo a reazioni verbali scriminabili ai sensi dell'art. 599 comma 2 cp, è d'altra parte anche vero che la condotta in questione deve comunque essere valutata dal giudice, nella detta prospettiva della non punibilità, con riferimento ai connotati che ha assunto in concreto, affinché sia accertato se essa abbia presentato, rispetto alla posizione dell'interlocutore, i connotati della contrarietà alle regole della civile convivenza tale da scatenarne la reazione in stato d'ira.

Il Tribunale, essendosi limitato ad affermare, in maniera del tutto apodittica, che dal rapporto della Polizia stradale acquisito agli atti non si evinceva alcun elemento utile alla tesi della difesa, pure prospettata nei motivi di appello, e nel dare però atto, in altra parte della motivazione, "della poca serenità esistente tra parte offesa e imputato conseguente all'incidente stradale" ha reso una motivazione incompleta e in parte anche illogica. I giudici, infatti, proprio sviluppando la traccia della reciproca aggressività dei protagonisti della vicenda, avrebbero dovuto analizzare in maniera argomentata il documento prodotto dalla difesa ed affermare o negare motivatamente che il suo contenuto potesse valere a configurare il comportamento ingiusto altrui, evocato dall'appellante.


Di tale analisi non sembra esservi traccia nella sentenza, apparendo piuttosto che il Tribunale si sia ritenuto esonerato dalla disamina in questione in ragione della qualificabilità del comportamento della persona offesa come violazione amministrativa.

PQM


Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio.

Roma 19 maggio 2010

il Presidente



il Cons. est.



Depositata in Cancelleria
Roma, il 19 MAG. 2010



IL CANCELLIERE
Carlotta Lanzuise

